



CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2027

Giovedì 19 dicembre, dell'anno 2024, presso la sede di Confagricoltura Reggio Calabria, via Cardinale Tripepi, 7 – Reggio Calabria

TRA

la **CONFAGRICOLTURA di Reggio Calabria**, rappresentata dal Presidente *Avv. Giuseppe Canale*, dal Vice Presidente vicario *Rocco De Marco* assistiti dal Direttore *Dott. Agr. Diego Suraci e dal Responsabile Sindacale di Confagricoltura Reggio Calabria Dott. Consolato Dario Malavenda*.

la **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Reggio Calabria**, rappresentata dal Direttore *Gino Vulcano* e dalla Presidente *Federica Basile*.

la **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Reggio Calabria**, rappresentata dal Direttore *Dott. Domenico Gattuso e dal Presidente Salvatore Borruto*.

E

UILA – UIL rappresentata dal Segretario Generale *Antonino Merlino, Concetta Zurzolo, Damiano Sorace*.

FAI – CISL rappresentata dal Segretario Generale *Sigg. Antonino Zema, Francesco Ferraro, Elena Murdica*.

FLAI – CGIL rappresentata dal Segretario Generale *Nicola Rodi, Rita Maria Calogero, Giuseppe Apicella*.

viene stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere per tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gli articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 25 pagine, riguardano le seguenti materie: parte introduttiva; relazioni sindacali; costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro; classificazione del personale; organizzazione aziendale del lavoro; trattamento economico; previdenza, assistenza e tutela della salute; sospensione, risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari; disposizioni finali.

PARTE INTRODUTTIVA

PREMESSA

Il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria porta con sé gli effetti di tre date particolarmente significative: 09 marzo 2020, 24 febbraio 2022, 31 ottobre 2023, le quali scandiscono l'inizio della pandemia data dal covid-19, l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina ed infine l'attacco l'attacco del gruppo terroristico Hamas che ha, di fatto, aperto il recente conflitto con Israele. Questi tre gravissimi avvenimenti hanno innescato una crisi profondissima del comparto agricolo globale, con evidenti criticità, ovviamente, a livello nazionale ed a cascata a livello territoriale. La pandemia con il lockdown ha messo a durissima prova tutta l'economia ed il sistema agricolo, il quale, di fatto, non ha cessato di fare da traino all'economia italiana. Il settore agricolo, infatti, non ha mai smesso di funzionare, anzi, se possibile, ha aumentato in maniera esponenziale la produttività, compatibilmente con tutte le restrizioni che gradualmente hanno portato all'arresto quasi totale degli altri comparti economico/produttivi italiani. Durante la pandemia tanto i lavoratori quanto gli imprenditori del settore agricolo hanno dimostrato una tenacia ed una resilienza che, certamente, ha caratterizzato un momento di forte crisi economico/sociale per l'Italia e della quale, a distanza di 4 anni, ancora se ne avvertono i riverberi, garantendo comunque la certezza del cibo sulle tavole degli italiani, e non solo, anche nel resto del mondo. La guerra poi, tra Russia e Ucraina, ha aperto una nuova fenditura nel sistema agricolo nazionale e territoriale. E' iniziata così una catastrofica crisi energetica che ha visto schizzare alle stelle il prezzo dell'energia elettrica così come del carburante. L'aumento spropositato dell'energia ha messo in ginocchio tutto il comparto agricolo, innescando un effetto domino su tutta la filiera e l'indotto. Anche in questo caso, però, gli agricoltori e i lavoratori hanno fatto fronte comune per resistere a questo ulteriore problema. Occorre aggiungere a tutto questo il gravissimo problema dei cambiamenti climatici che stanno modificando drasticamente il territorio e, di conseguenza, il modo di lavorare sul territorio. Alla luce di tutto questo, oggi è necessario dare giusto valore a questo grande senso di responsabilità bipartisan, con l'impegno a tenere comportamenti attenti e responsabili, individuando gli argomenti concreti da portare a confronto, con l'intento di migliorare le condizioni contrattuali e le tutele dei lavoratori. In questo rinnovo contrattuale, infatti, occorre considerare tutti i sacrifici e gli sforzi fatti dal comparto agricolo tutto, fare tesoro di tutti i cambiamenti e gli adattamenti che hanno portato ad una consapevolezza del settore assolutamente diversa rispetto ad un recente passato. Dinnanzi a questo quadro si lavora assiduamente per trovare la giusta dimensione contrattuale che possa tener conto delle necessità del comparto agricolo tutto, degli imprenditori e dei lavoratori, rispettando i generi, le religioni, la nuova socialità frutto imprescindibile di quanto trascorso in questi tempi difficili, cercando altresì di trovare strumenti coerenti ed efficaci che siano la chiave di volta del nuovo mondo del lavoro agricolo. La volontà delle parti che hanno lavorato e sottoscritto il presente contratto è quella di apporre regole sulle quali attenersi pedissequamente per migliorare le condizioni di lavoro e, soprattutto, garantire una nuova forma di agricoltura sostenibile, umana ed etica, sempre nel rispetto della legalità.

Il rilancio ed il consolidamento delle relazioni sindacali passano attraverso l'affermazione di una nuova cultura che riconosca condizioni di lavoro rispettose della dignità delle persone, della loro sicurezza sui luoghi di lavoro, del loro riconoscimento economico e professionale, di difesa della legalità, di sviluppo delle attività economiche, insomma di un lavoro di qualità ed ETICO. Allo stesso tempo siamo convinti che l'impresa deve trovare il giusto ed equo profitto nello svolgimento dell'attività economica. In materia di mercato del lavoro bisogna costruire insieme, parte datoriale e parte sindacale, percorsi, per informare e promuovere salute e sicurezza sui posti di lavoro, percorsi tendenti a far emergere il sommerso, contrastare il lavoro nero, le evasioni contributive e le elusioni, per affermare dinamiche di sviluppo corrette, trasparenti e di sana competitività, escludendo le aziende illegali dalla fiscalizzazione contributiva e da ogni

forma di incentivo e sostegno economico. L'impegno profuso da tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto è quello di dare un quadro di regole condivise e responsabili al mondo dell'impresa e del lavoro in agricoltura.

Il presente CPL si rinnova su ciò che è demandato dagli artt. 92 e 93 del CCNL.

Art. 1 **Oggetto del contratto**

Aziende agricole

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- le aziende ortofrutticole;- le aziende olivicole,- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;- le aziende casearie;- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura); | <ul style="list-style-type: none">- le aziende vitivinicole;- le aziende funghicole;- le aziende faunistico-venatorie;- le aziende agrituristiche;- fattorie didattiche;- fattorie sociali;- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura. |
|--|---|

Aziende florovivaistiche

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;- produttrici di piante ornamentali da serra; | <ul style="list-style-type: none">- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;- produttrici di bulbi, semi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali. |
|---|--|

Le parti contraenti si danno atto che la struttura contrattuale è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.

Art. 2 **Decorrenza e durata**

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze, espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027.

Il contratto va disdettato da una delle due parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che ha dato disdetta deve comunicare alla controparte le sue proposte sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Il presente contratto conserverà la propria efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Art. 3 **Sistema di Bilateralità**

La bilateralità si esplica esclusivamente attraverso l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, denominato (E.B.A.T.) Reggio Calabria.

L'E.B.A.T. Reggio Calabria, svolge i compiti e le attività assegnate all'osservatorio provinciale (art. 9 del CCNL), le attività previste dall'art. 12 del CCNL in materia di mercato del lavoro, le attività previste dall'art. 28 del CCNL in materia di convenzioni con riguardo alle peculiarità e caratteristiche del mercato del lavoro locale, nonché dei processi produttivi in agricoltura e nel settore florovivaistico.

L'EBAT Reggio Calabria realizza i seguenti scopi:

- integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Reggio Calabria delle imprese in regola con i pagamenti;
- riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria;
- sostenere tramite bonus infanzia le lavoratrici/lavoratori, mediante un contributo spese per asili nido a pagamento in coincidenza di rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per entrambi i genitori;
- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Reggio Calabria, anche con riferimento alle pari opportunità;
- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria;
- promuovere e incentivare misure atte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio dell'Area Metropolitana in adempimento a quanto previsto dal D. L.vo 81/2008 ss.mm.ii;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 18 del contratto provinciale di lavoro;
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del settore agricolo, anche quelli extracomunitari, e i produttori agricoli;
- promuovere e svolgere attività di conciliazione e di mediazione;
- istituire borse di studio per giovani studenti, figli di lavoratori agricoli e florovivaisti, particolarmente meritevoli;
- promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
- promuovere corsi per la prevenzione sulla violenza contro le donne sui luoghi di lavoro;
- supervisionare le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità previste dal D.L. 198/2006;
- insediare gli osservatori regionali e provinciali come previsto dall'art.9 del CCNL;

Art. 4 **Contribuzione ad EBAT - obblighi datori di lavoro**

L'obbligo contrattuale, disposto dall'accordo tra le Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori dell'agricoltura nell' Area Metropolitana di Reggio Calabria, definito dalla convenzione con l'INPS, viene assolto mediante la denuncia mensile delle retribuzioni (POSAGRI) e la seguente tariffazione trimestrale della contribuzione con cui l'INPS trattiene l'importo convenuto, nella misura fissata dall'art. 20 del presente contratto di lavoro. Con apposito accordo le parti stabiliranno le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole attività sopra elencate. Le risorse derivanti dalle contribuzioni trimestrali sono ripartite negli appositi e specifici fondi a destinazione vincolata. Il versamento dei contributi all'EBAT Reggio Calabria avverrà unitamente alla riscossione trimestrale dei contributi agricoli unificati tramite modello F24. In mancanza di tale versamento non saranno garantiti i servizi e le prestazioni, sia alle imprese che ai loro dipendenti. In caso di ritardo del versamento dei contributi, si applicherà una contribuzione addizionale (finalizzata a coprire le maggiori spese amministrative) pari a 3 euro per mese di ritardo riferito a ciascuna posizione lavorativa associata, oltre ad un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

I datori di lavoro che applicano il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Reggio Calabria hanno l'obbligo di adesione all'EBAT Reggio Calabria.

In caso di mancata iscrizione al sistema della bilateralità, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, i datori di lavoro sono obbligati a corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

Art. 5 **Assunzione e fase lavorativa**

Fermo restando a quanto già previsto all'art. 13 del CCNL, l'assunzione di manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

Essa può avvenire a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa e in ottemperanza alle disposizioni delle norme di legge vigenti, con l'obbligo per il datore di lavoro di eseguire le comunicazioni prescritte all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

L'assunzione a tempo determinato può avvenire:

- per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario, per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- per l'esecuzione di lavori stagionali e/o per più fasi lavorative con garanzia occupazionale di almeno 102 gg. annue, nell'arco dei 12 mesi dalla data di assunzione;
- di durata superiore a 180 gg. di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale, delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.).

Per le principali colture agrarie dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, come di seguito elencate, possono indicativamente essere individuate le seguenti fasi lavorative:

- **OLIVICOLTURA:** potatura secca e ricaccio di legno, potatura verde, aratura, lavorazione e sistemazione del terreno, concimazione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, rullatura terreni, raccolta e trasformazione olive;
- **AGRUMICOLTURA:** concimazione di base, potatura secca e ricaccio legno, lavorazione e sistemazione del terreno, trattamenti fitosanitari, irrigazione, potatura verde, diradamento dei frutti, raccolta e selezione dei prodotti, incassettamento;
- **VITICOLTURA:** potatura secca e verde, legatura verde e secca, lavorazione e sistemazione del terreno, trattamenti fitosanitari, raccolta uva, concimazione, selezione, incassettamento, trasformazione del prodotto;
- **FRUTTICOLTURA:** potatura, lavorazione e sistemazione del terreno, concimazione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, raccolta e sistemazione dei prodotti;
- **ORTICOLTURA:** lavorazione e preparazione del terreno, semina o trapianto, erpicatura, raccolta e trasformazione dei prodotti, trattamenti fitosanitari e irrigazione;
- **COLTIVAZINI FLOROVIVAISTICHE:** lavorazione e preparazione del terreno, cimatura delle talee, invasatura, raccolta, concimazione, innestatura, potatura;
- **LAVORI GENERICI:** preparazione del terreno, concimazione, semina e/o trapianto delle piante ornamentali, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, manutenzione del territorio rurale, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e manutenzione dell'assetto idrogeologico;
- **ZOOTECNIA:** preparazione dei pascoli, lavori di stalla, lavorazione e trasformazione dei prodotti;
- **AGRITURISMO:** pulizia delle stanze e dei locali di ristorazione, predisposizione del menù, preparazione dei pasti e servizio in sala, predisposizione attività di intrattenimento e ricreative;
- **ACQUACOLTURA:** sistemazione e pulizia degli impianti di allevamento, introduzione avannotti, trattamenti sanitari, fase di alimentazione, pesca e confezionamento del pesce;
- **ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE:** lavorazione conto terzi con macchinari e mezzi prevalentemente aziendali, trasformazione e manipolazione dei prodotti dell'agricoltura, fissati con decreto ministeriale, mansione di pulizia degli impianti agro energetici;
- **CEREALICOLTURA:** aratura e preparazione del terreno, concimazione, semina, concimazione di copertura, diserbo, mietitrebbiatura;
- **SERRICOLTURA:** preparazione impianto, sistemazione del terreno, irrigazione, trattamenti fitosanitari, raccolta e lavorazione prodotti;
- **CASTAGNETO – NOCCIOLETO:** Potatura, pulizia e raccolta;
- **ATTIVITA' FAUNISTICA VENATORIA.**

Limitatamente alle “fasi lavorative” sopra individuate, le assunzioni degli operai a tempo determinato si effettuano con garanzia di occupazione per tutta la durata di ogni singola fase lavorativa.

La retribuzione spettante è limitata esclusivamente alle ore di lavoro effettivamente prestate. La garanzia di occupazione dell’operaio assunto per “fase lavorativa” potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento delle operazioni colturali anzidette, a causa di avversità atmosferiche o altro evento concreto e dimostrabile, venga improvvisamente interrotto.

Detta garanzia di occupazione viene altresì meno, per le aziende dirette coltivatrici, nel caso di rientro di unità o di scambi di manodopera previsti dall’art. 2139 del Codice Civile.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.

Il contratto individuale di lavoro deve essere redatto in forma scritta, secondo le disposizioni indicate all’art. 14 del CCNL.

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, affermando il principio delle pari opportunità e conseguente parità di trattamento uomo e donna, richiamando quando previsto dall'art. 27 del CCNL, nonché dall'accordo del 19 giugno 2018 (Allegato 12 CCNL).

Art. 6 Riassunzione

Le parti convengono sul diritto alla riassunzione presso la stessa azienda per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato nell'anno precedente e nei limiti dei fabbisogni reali di manodopera in aderenza alle colture praticate.

I lavoratori che intendono avvalersi della riassunzione debbono confermare per iscritto tale volontà, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al competente centro per l'impiego e per conoscenza al datore di lavoro.

Nella riassunzione si terrà conto:

- della professionalità;
- dell'anzianità di servizio;
- di coloro che nell'anno precedente hanno effettuato un maggior numero di giornate, nonché della situazione di famiglia.

Sono comunque esclusi i lavoratori per i quali siano state adottate sanzioni disciplinari.

Per quanto non ribadito, si applica l'art. 20 del CCNL vigente.

Art. 7 Lavoratori migranti

Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione.

Agli stessi, deve essere assicurato il rispetto del presente contratto e quanto stabilito dall'art. 25 del CCNL.

Art. 7 -BIS Appalti

In coerenza con l'art. 30 del vigente CCNL, le parti ribadiscono l'obbligo per le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo di verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti. L'appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e assumersi il rischio d'impresa. Le parti, considerato come in taluni casi il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi possa dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono quanto segue:

- L'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio d'impresa, in via generale essere appaltate le attività per le quali occorrono professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;

- La mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva in agricoltura.
- A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le parti si adopereranno affinché le aziende applichino correttamente le procedure previste;
- Le parti promuoveranno l'attivazione di un tavolo di confronto con l'ispettorato territoriale del lavoro anche al fine di organizzare delle sessioni formativo-informative per promuovere la conoscenza della normativa vigente sugli appalti;
- Contratto di lavoro: ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici devono essere applicati integralmente il CCNL Operai Agricoli ed il Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti “Area Metropolitana di Reggio Calabria”

Fermo restando quanto previsto dalla legge, dal presente testo sono escluse le aziende applicanti il CCNL per le attività di contoterzismo.

Art. 8 Indennità chilometrica

Ai lavoratori migranti, per i quali l'azienda non mette a disposizione gratuitamente un mezzo per il trasporto, dal luogo di provenienza a quello di lavoro e viceversa, verrà pagata, in aggiunta al salario la seguente indennità chilometrica:

- 3,50 euro per spostamenti oltre i 04 km e fino a 12 km fra andata e ritorno;
- 4,50 euro per spostamenti oltre i 12 km e fino a 20 km fra andata e ritorno;
- 5,50 euro per spostamenti oltre i 20 km e fino a 30 km fra andata e ritorno;
- 6,50 euro per spostamenti oltre i 30 km e fino a 40 km fra andata e ritorno.

Per spostamenti oltre i 40 km fra andata e ritorno, oltre al rimborso di 7,00 euro, spetta un ulteriore rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per l'auto e 1/6 per motocicletta o motorino, per ogni chilometro percorso in più oltre i primi 40.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 9 Classificazione

OPERAI AGRICOLI

Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre “aree professionali”, comprendenti ciascuna diversi profili professionali.

Pertanto, la classificazione degli operai agricoli per la provincia di Reggio Calabria, è così definita:

AREA I Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifiche specializzazioni.

Gli operai agricoli ricadenti nell'area 1^ si classificano nei seguenti livelli:

Livello “a” ex specializzato Super (Parametro 178), vengono inquadrati gli operai altamente specializzati che, alle dirette dipendenze dei datori di lavoro o chi per essi, nell’ambito delle direttive impartite, svolgono la propria attività per l’esecuzione delle stesse. Pertanto occorrono specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio specializzato. Sono da considerarsi di primo livello:

- Custodi aziendali aventi mansioni di fiducia e controllo delle merci;
- Autista di autoarticolati: operaio che, munito di patente di guida rilasciata dalla competente autorità, è adibito alla guida di autotreni, autoarticolati ed automezzi, di portata superiore ai 75 q.li. Esegue scritture amministrative contabili di natura fiscale, provvede alla manutenzione ordinaria con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda. Quando è libero dalle mansioni proprie della sua qualifica, potrà essere adibito ad altre mansioni.
- Operatore con attestato o in possesso di qualifica tecnico-pratica tale da condurre mezzi meccanici di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché caldaie di grande capacità;
- Addetto ai separatori della trasformazione di essenze agrumarie.
- Meccatronico, esperto che sviluppa soluzioni basate sulla sintesi tra meccanica, informatica ed elettronica in ambito agricolo;
- Tecnico esperto di agro-energie, si occupa della manutenzione e dell’efficienza degli impianti energetici;
- Responsabile tecnico specializzato nei linguaggi macchina e nei sistemi di comunicazione tra motrice e attrezzatura;
- Operatore agricolo digitale, tecnico altamente specializzato che utilizza strumenti all’avanguardia per la gestione dei campi e delle stalle. In questo caso è essenziale l’uso di nuove tecnologie come i droni e rilevatori di umidità e di altri parametri;
- Agri Manager di imprese agrarie, agroalimentari e agrituristiche, gestisce, sviluppa ed innova le aziende in un’ottica di Agricoltura 4.0, gestendo le operazioni degli impianti agricoli automatizzati e delle tecnologie connesse all’agricoltura di precisione, all’ IoT ed ai sistemi gestiti tramite software 4.0.

Livello “b” ex specializzato (Parametro 170), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Capo squadra: lavoratore responsabile del lavoro eseguito da un determinato numero di persone assegnategli dal datore di lavoro. Provvede alla organizzazione, sovrintende alla realizzazione ed è responsabile in prima persona del lavoro effettuato e dovrà relazionare giornalmente circa l’andamento dei lavori. Svolge il suo compito con competenza, in piena autonomia e senso di responsabilità, ha diritto ad una qualifica pari o superiore a quella dei propri sottoposti;
- Esperto in acquacoltura: offre la propria consulenza durante la progettazione degli impianti, individua le tecnologie più idonee al tipo di allevamento, affronta problemi di carattere tecnico;
- Capo frantoiano, di frantoio a ciclo continuo con potenzialità di lavoro di 200 q. li nelle 24 ore della giornata, con più di quattro operai addetti;
- Tecnico specialista della sostenibilità, sviluppa strategie e implementare iniziative finalizzate a ridurre l’impatto ambientale e sociale delle aziende;
- Innestatore ed ibridatore;
- Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- Responsabili delle cantine nelle aziende vitivinicole;
- Operatore subacqueo;

- Cuoco di aziende agrituristiche;
- Bagnino per piscine in agriturismo;
- Costruttori di serre;
- Fecondatore Laico;
- Conduttore di stalla;
- Operatore di laboratorio.

AREA II Declaratoria

Appartengono a quest' area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di prova.

Livello “c” ex qualificato Super (Parametro 164), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Operatore di acquacoltura: gestisce le attività di allevamento delle specie acquatiche d’acqua dolce e marine (pesci, crostacei, molluschi, mitili), monitora la selezione delle specie ed il ciclo biologico degli animali, operando la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, garantendo il rispetto dei parametri ambientali e di qualità;
- Conduttori mezzi aziendali per trasporto persone superiori a 9 posti;
- Capo magazzino ortofrutticolo;
- Addetto alle macchine per la lavorazione del vino;
- Addetto alle macchine nei frantoi;
- Addetto ai frantoi;
- Abbattitore di piante di alto fusto;
- Operatore marittimo;
- Addetto alle attività del tempo libero, intrattenimento ed escursioni (guide turistiche);
- Casaro;
- Addetto agli allevamenti di pollame, conigli e suini;
- Aiuto cantiniere;
- Coordinatore di attività venatoria;
- Esperti in attività e terapie con gli animali e con le piante;
- Esperti in progettazione e gestione delle aree verdi annesse alle strutture di cura.

Livello “d” ex qualificato (Parametro 147), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Fabbro, muratore, falegname, elettricista, meccanico: operaio che è in grado di eseguire tutti i lavori, anche complessi, inerenti la propria specializzazione, atti a mantenere in efficienza le attrezzature, i macchinari, gli impianti, i mezzi di trasporto, gli stabili e le opere murarie aziendali, possiede plurifunzionalità professionali, quando è libero dalle proprie mansioni di qualifica potrà essere adibito alle altre mansioni, manutentore di pannelli fotovoltaici;
- Potatore di piante di ulivo;
- Potatore di piante da frutto;
- Mungitore a mano e meccanica;
- Seminatore;
- Addetto all’irrigazione di vigneti, oliveti e agrumeti;

- Addetto alla pulizia dei torchi e delle essenze;
- Aiuto cuoco;
- Addetto allo spaccio aziendale;
- Addetto guardiania del centro aziendale;
- Istruttore fattoria didattica e attività sportive;
- Istruttore ippico responsabile di maneggio.
- Addetto alla messa a dimora di piante da frutto;
- Conduttore di macchine agricole e trattori: operaio che con autonomia esecutiva, in possesso di idonea patente di guida, conduce e usa le macchine operatrici e i trattori per periodi prolungati, anche su strada;

AREA III Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello “e” ex comune (Parametro 130) vengono inquadrati i lavoratori con mansioni miste comprese nella terza area che occasionalmente svolgono mansioni comprese nella seconda area, nonché mansioni di:

- Operatore di fattoria didattica;
- Educatore nell'attività di agri-nido ed agri-asilo;
- Addetti alla distribuzione dei pasti nelle aziende agrituristiche;
- Addetto alle pulizie di ambienti agricoli e agrituristicici;
- Cameriere in aziende agrituristiche;
- Addetti al funzionamento degli impianti di irrigazione;
- Addetti ai lavori pesanti o disagiati;
- Addetto consegne prodotti e rilascio DDT/Fattura;
- Addetto vendita prodotti spaccio aziendale.
- Addetto alla raccolta di olive con mezzi meccanici;
- Conduttori di mezzi aziendali per trasporto persone inferiori a 9 posti
- Conduttore di piccole macchine operatrici semoventi;
- Addetto al confezionamento e alla selezione dei prodotti ortofrutticoli;
- Addetto alla vendita ed alla rappresentanza;
- Addetto alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti agricoli;

Livello “f” (Parametro 115) vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Addetti al ricevimento e al disbrigo delle pratiche connesse all'ospitalità in agriturismo;
- Operatore della pesca: pescatori della pesca costiera e in acque interne;
- Addetto alla vendita dei prodotti dell'acquacoltura: gestisce la promozione e la vendita di prodotti allevati in condizioni di qualità e sostenibilità ambientale, assistendo la clientela e fornendole informazioni sulle caratteristiche organolettiche, igienico-sanitarie e qualitative del prodotto;
- Aiuto operatore di acquacoltura: si occupa della pulizia delle vasche e dei filtri di ricircolo dell'acqua;
- Manovale generico;
- Operatore con mansioni di pulizia negli impianti agro-energetici;
- Addetto alla cura e manutenzione del verde;
- Addetto alla pulizia dei terreni agricoli e degli impianti agro-energetici;
- Addetto allevamento selvaggina.

- Vanno inquadrati inoltre i lavoratori che svolgono in maniera mista, per più fasi di lavorazione, mansioni polivalenti compresi tra il livello “h” e il livello “c”.

Livello “g” (Parametro 110) vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Addetto all’imbottigliamento e lavori generici di selezione, confezionamento e imballaggio meccanico e/o manuale di prodotti ortofrutticoli;
- Addetto al pascolo del bestiame;
- Addetto consegna prodotti agricoli;
- Addetto vendita diretta.

Livello “h” (Parametro 100) vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Addetto alla raccolta prodotti agricoli.
- Lavori agricoli vari che non necessitano di alcuna particolare competenza.

OPERAI FLOROVIVAISTI

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre aree professionali, comprendenti ciascuna diversi profili per qualifiche e mansioni.

La classificazione degli operai florovivaisti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria, è così definita:

AREA I Declaratoria

Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifiche specializzazioni.

Gli operai florovivaisti ricadenti nell’area I si classificano nei seguenti livelli:

Livello “a” ex specializzati Super (Parametro 125), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Ibridatore – selezionatore;
- Conduttore meccanico di autotreni o di autoarticolati;
- Aiutante di laboratorio;
- Potatore “artistico” di piante;
- Giardiniere;
- Conduttore di caldaie a vapore.

Livello “b” ex specializzato (Parametro 120), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse di potenza superiore a 88,26 kw;
- vivaisti;
- potatore;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- selezionatori di piante innestate;

- conduttori di caldaia con patente diversa da quella di 1° e 2° grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre:

AREA II Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi varabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica e per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Gli operai florovivaisti ricadenti nell'area II si classificano nei seguenti livelli:

Livello “c” ex qualificato Super (Parametro 116), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- addetto agli impianti termici;
- conduttori patentati di autotreni, automezzi, trattori e macchine agricole operatrici complesse di potenza inferiore a 88,26 kw;
- innestatore in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze;
- conduttori mezzi aziendali per trasporto persone superiori a 9 posti;
- tagliatore di talee;

Livello “d” ex qualificati (Parametro 112), vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

- Conduttori mezzi aziendali per trasporto persone inferiori a 9 posti;
- aiuto vivaista;
- aiuto potatore;
- aiuto innestatore;
- aiuto meccanico;
- aiuto elettricista;
- aiuto spedizioniere;
- aiuto costruttore di serre;
- preparatori di acqua da irrigazioni;
- irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante ornamentali con zolla.

AREA III Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Gli operai florovivaisti ricadenti nell'area 3” si classificano nei seguenti livelli:

Livello “e” ex comune (Parametro 100), vengono inquadrati i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Vanno inquadrati inoltre in quest'area i lavoratori che svolgono attività nell'ambito delle aziende florovivaistiche fornitrice di piante a scopo agricolo.

Profili:

- Preparatori di acqua da irrorazione;
- Concimatori;
- Pulitori;

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

Art. 10 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito mediamente nell'anno in 39 ore settimanali ed in 6.30 giornaliere.

Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 46 ore, e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore.

La necessità di utilizzo dello strumento della flessibilità va comunicato, da parte del datore di lavoro, preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.

L'orario giornaliero di 6,30 ore può essere frazionato per speciali lavorazioni, come la manutenzione e la gestione delle stalle, la vendita diretta dei prodotti agricoli, per gli eventi e le attività promozionali per un massimo di due turni, e per gli addetti alle attività agrituristiche, sociali e didattiche per un massimo di tre turni, fatto salvo quanto riportato nell'art. 34 del CCNL.

La giornata di sabato sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1977 n. 37.

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore consecutive e di norma deve coincidere con la domenica. Gli evidenziati cambiamenti climatici che sono in essere negli ultimi anni impongono l'adozione di idonee misure al fine di scongiurare rischi per l'incolumità dei lavoratori, pertanto si rimanda alle eventuali delibere regionali che normano, di fatto, la possibilità di interrompere il lavoro in particolari condizioni climatiche ed in specifiche fasce orarie.

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)

Il lavoro straordinario, festivo, notturno previsto dal presente CPL viene così definito:

- a) **lavoro straordinario**, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 10;
- b) **lavoro festivo**, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 41, 42 e 43 del CCNL;
- c) **lavoro notturno**, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità e la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione in atto.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:

a) lavoro straordinario	20 %
b) lavoro festivo	30 %
c) lavoro notturno	35 %
d) lavoro straordinario festivo	35 %
e) lavoro festivo notturno	40 %

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 5%.

Per il personale a tempo determinato impegnato nelle attività di agriturismo si stabilisce che il lavoro ordinario prestato nelle ore notturne e/o nei giorni festivi, viene retribuito con una maggiorazione del 10% in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.

Per il comparto agritouristico, fermo l'orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali, non sono considerati orari notturni e festivi le ore di lavoro svolte fino alle 22:00 e nei giorni festivi per il settore ristorativo-agrituristico, applicando una modulazione dell'orario di lavoro in funzione dell'esigenza aziendale.

Art. 12 Interruzioni e Recuperi

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato nella giornata. Se supera le 4 ore giornaliere, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera giornata, salvo le previsioni di cui all'art. 44 del CCNL. Per l'operaio a tempo indeterminato è prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in presenza di lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri, con figli conviventi minori di età inferiore ai 13 anni o portatori di handicap. Per l'operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.

Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e per non più di 12 ore settimanali.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 13 Ferie e permessi

A livello aziendale verrà concordato il periodo di godimento delle ferie, dei riposi e dei permessi, tenendo conto delle esigenze del lavoratore almeno per il 50% delle giornate di ferie. Sempre in sede aziendale si stabilirà la quantità di manodopera aggiuntiva necessaria alla sostituzione del personale che dovrà godere delle ferie.

Ai lavoratori extracomunitari, previa richiesta dal diretto interessato, e fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda, si riconosce la possibilità della fruizione continuativa dell'intero periodo di ferie maturate nell'arco dell'anno, anche per facilitare il rientro in patria.

Per comprovarle esigenze familiari, agli operai a tempo determinato, potrà essere concessa, previa richiesta motivata, una aspettativa di 30 giorni lavorativi all'anno, non retribuiti. Saranno concessi permessi retribuiti ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino nelle seguenti condizioni e nella misura sotto descritta:

- in caso di matrimonio: 10 giorni previsti dal CCNL;
 - in caso di decesso di parenti o affini: 3 giorni;
 - in caso di nascita di un figlio: 3 giorni.
 - nel caso di un atto di intimazione per comparire quale testimone dinanzi al Tribunale di giustizia (per cause riguardanti l'amministrazione di appartenenza e/o attività del proprio lavoro) il lavoratore ha diritto, per il giorno di convocazione, ad un permesso retribuito che gli consenta di adempiere al dovere civico di testimoniare. Lo stesso, per ottenere il riconoscimento del permesso retribuito, è obbligato a fornire al datore di lavoro l'attestazione di testimonianza rilasciata dal Cancelliere del Tribunale. La mancata presentazione dell'attestazione estingue il diritto al permesso retribuito e giustifica solo l'assenza.
 - nel caso in cui il credo religioso imponga di presenziare/partecipare a determinati riti, festività individuabili con le comunità stanziali del territorio della Provincia di Reggio Calabria, si converrà la possibilità, compatibilmente con le lavorazioni in atto in azienda, di poter concedere una giornata di riposo da compensare.
- Infine, si prevede l'armonizzazione di norme contrattuali al "nuovo diritto di famiglia", privilegiando il criterio di famiglia anagrafica quando di miglior favore.

Sono altresì concessi permessi straordinari, per non più di 8 ore mensili ai lavoratori che con documentazione clinica, rilasciata da strutture pubbliche o private convenzionate con il S.S.N., dimostrino che loro stessi, la moglie e/o i figli, se inseriti nello stato di famiglia, sono affetti da malattie per le quali sono prescritte cure ambulatoriali e/o terapie periodiche necessarie, esami di laboratorio e/o indagini strumentali.

I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Art. 14 **Corsi addestramento professionale**

In attuazione a quanto previsto dall'art. 37 del CCNL, il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 2 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 20% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. Nelle aziende che hanno fino a 4 operai a tempo indeterminato, potrà beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi un solo operaio per volta.

Le ore impiegate dal lavoratore per frequentare corsi di formazione, ove fosse necessario favorite anche con apposite traduzioni, corsi di studio e/o alfabetizzazione linguistica, per rilascio e/o rinnovo permesso di soggiorno, per l'apprendimento delle nozioni più importanti fra i lavoratori extracomunitari, o di riqualificazione professionale, concordati con l'azienda, che si svolgono durante l'orario di lavoro, saranno retribuite come orario effettivo di lavoro.

Art. 15 **Permessi corsi di recupero scolastico**

Oltre quanto previsto dall'art. 39 del CCNL, all'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico, sono concessi permessi non retribuiti di 50 ore annue.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi resta complessivamente fissato nei limiti disciplinati dall'art. 39 del CCNL.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Le norme di carattere economico, stabilite dal presente contratto provinciale, sono valide per il periodo compreso dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Art. 16 Retribuzione

Gli aumenti salariali previsti devono trovare erogazione nel corso del quadriennio di validità del presente contratto: 1° gennaio 2024 / 31 dicembre 2027.

La percentuale di aumento salariale complessiva richiesta è del 6%, a decorrere dal **01 gennaio 2025**, da tradurre in cifra e collocarlo nelle tabelle salariali secondo l'articolazione indicata nell'art. 49 del CCNL.

Le prestazioni previste dall'ente bilaterale di cui all'articolo 3 e dal fondo integrativo malattia e infortuni di cui all'art. 20, costituiscono per gli operai agricoli e florovivaisti un diritto contrattuale al pari del rispetto dei livelli minimi di retribuzione e, pertanto, il mancato versamento da parte del datore di lavoro, costituisce, per ogni effetto di legge, mancato rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro.

Le tabelle vanno così articolate sia per gli Operai Agricoli che per gli Operai Florovivaisti:

- * OTI – salario contrattuale, scatti di anzianità, salario lordo, trattenute previdenziali, trattenute contrattuali;
- * OTD – salario contrattuale, 3^o elemento, salario lordo, trattenute previdenziali, trattenute contrattuali, TFR.

Il Terzo elemento è pari al **30,44%** per gli operai a tempo determinato. Detto elemento rappresenta il corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo determinato e calcolato su 312 giorni lavorativi:

Festività nazionali ed infrasettimanali	5,45%
Ferie	8,33%
13 [^] mensilità	8,33%
14 [^] mensilità	8,33%
TOTALE	30,44%

Art. 17 Salario per obiettivi o premio di risultato/produttività

Le parti concordano, al fine di utilizzare il regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente afferente i premi per obiettivi e/o risultato, l'istituzione del premio per obiettivi/accordo di produttività a livello aziendale, risultati conseguiti nella realizzazione di programmi prima concordati, avente come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, anche per distinto settore merceologico.” Seguendo le linee guida per l'erogazione di secondo livello legate alla produttività disposte nel CCNL. Le parti convengono sulla necessità di istituire un “elemento di produttività territoriale” utilizzando come parametri di riferimento:

- La produzione lorda vendibile (PLV);
- Il numero di lavoratori e il monte giornate di occupazione per annualità;
- Ulteriori specifici indicatori di incremento della qualità e delle produzioni per singolo settore merceologico

Per quanto non previsto, le parti concordano nel fare riferimento all'allegato 4 del CCNL: "Linee guida per l'erogazione di secondo livello legate alla produttività". Con quelle caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente, sottoscrivendo corretto accordo provinciale di secondo livello attuativo della detassazione per gli operai agricoli e florovivaisti, seguendo lo schema definito tra le parti sociali agricole nazionali, adattato e di seguito allegato al presente contratto. Si auspica, per quelle aziende che dimostrano una chiara responsabilità di impresa, aderendo alla "rete del lavoro agricola di qualità" un'apposita premialità, posto che tali comportamenti contribuiscono a rendere trasparente il lavoro in agricoltura.

Art. 18 Rimborso spese e trasporti

Il lavoratore deve presentarsi all'inizio dell'orario lavorativo al centro aziendale, oppure sul posto di lavoro in precedenza indicato.

Nel caso l'azienda si doti, oltre che del centro aziendale, di ulteriori punti di concentramento per il ricovero e la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, nel rispetto delle esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro, provvederà ad una assegnazione di manodopera fra i vari centri come sopra individuati, tale da tenere anche conto della più favorevole distanza dall'abitazione per il lavoratore.

Quando al lavoratore, all'inizio dell'orario di lavoro, viene richiesto di presentarsi presso luoghi diversi dal proprio centro di riferimento, verrà a questi riconosciuto un rimborso chilometrico pari al maggior percorso che si ha, rispetto alla distanza fra la propria abitazione e il centro di riferimento.

L'uso del mezzo proprio deve essere autorizzato dall'azienda.

Per lo spostamento dei lavoratori con mezzo proprio, comandato dal datore di lavoro, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per l'auto ed 1/6 per motocicletta o motorino.

Qualora all'inizio di ciascun trimestre venga rilevato che il prezzo alla pompa della benzina verde ha subito variazioni superiori al 5% rispetto alla rilevazione precedente i compensi di cui sopra saranno adeguati in ragione di 1/5 del maggiore o minor costo.

In alternativa a quanto sopra, le parti possono convenire un rimborso forfetario.

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggi, vitto e alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

Art. 19 Indennità mensa

Qualora nell'azienda con oltre 15 dipendenti, non esista un servizio di mensa, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta al salario e per ogni giorno di effettiva presenza in azienda, un'indennità, avente natura di rimborso spese forfetario, nella misura giornaliera di euro 6,00 in caso di superamento di 6,5 ore lavorative.

Art. 20 Contributi extra – legem e contrattuali

Allo scopo di integrare le indennità di malattia e infortunio nonché erogare le altre prestazioni definite dallo specifico accordo intersindacale vigente, è stabilito un contributo per ogni giornata lavorativa pari all'1,50% delle retribuzioni effettivamente corrisposte agli OTD e delle retribuzioni effettivamente corrisposte per gli OTI.

Il contributo sarà rispettivamente nella misura del 55% a carico delle aziende e del 45% a carico dei lavoratori.

A titolo di contributo di assistenza contrattuale i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS. e delle OO.PP., firmatari del presente contratto, un ulteriore contributo dell'1,50%, con le medesime modalità di cui al comma primo.

Le quote a carico del lavoratore saranno trattenute dal salario ed evidenziate in busta paga dal datore di lavoro e da questi versate insieme alle proprie.

Art. 21 Lavori pesanti e nocivi

Si individuano quali lavori pesanti le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, ad esempio:

- il trasporto a spalla o in testa di pesi;
- lo scarico e il carico di automezzi senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi;
- lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica;
- l'abbattimento con mezzi tradizionali di alberi di alto fusto.

Si individuano quali lavori nocivi le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore quali:

- lo svuotamento con mezzi tradizionali di pozzi neri;
- la pulizia di canali di scolo dai residui di prodotti di lavorazione di olive e di agrumi;
- i lavori eseguiti in acqua il cui livello sia superiore a 15 cm;
- la pulizia di cisterne di raccolta del mosto;
- l'uso di presidi sanitari appartenenti alla categoria dei tossici, molto tossici e nocivi.

Si concorda che la maggiorazione salariale da corrispondere ai lavoratori che effettuano lavori pesanti è pari al 20% della retribuzione, mentre per i lavoratori che effettuano lavori nocivi è pari al 30% della retribuzione.

Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori

Oltre a quanto già previsto dal D.L.vo. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, D.L. 139/06, Regolamento CEE 1907/06 e Legge 123/07, nonché dall'art. 68 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori a contatto con sostanze nocive, avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica, così come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall'azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.

In quelle aziende dove trova impiego manodopera extracomunitaria è necessario tradurre in lingua le informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Resta l'esclusione dai lavori pesanti e nocivi per le donne in maternità, alle quali, nel periodo di gravidanza, va garantita la possibilità di cambiare mansione.

Ai lavoratori che effettuano lavori pesanti, a parità di retribuzione, è riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 2 ore.

I lavoratori addetti a lavori nocivi limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere, effettueranno due ore e trenta minuti di riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica, e saranno adibiti per il resto delle ore in altre attività aziendali.

Per i lavori nocivi da effettuare in serra, verranno stabiliti eventuali riduzioni dell'orario di lavoro da definire in sede aziendale.

I lavoratori che debbono svolgere il lavoro in ambienti refrigerati, limiteranno tale prestazione a 2 ore, per il resto dell'orario lavorativo saranno adibiti ad altre attività aziendali.

I lavoratori addetti a lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corrispondenza della retribuzione durante il periodo di assenza.

Saranno utilizzati idonei sistemi di sicurezza per proteggere il lavoratore da possibili intossicazioni dermali o per inalazione. Tali sistemi individuali di protezione saranno forniti dall'azienda.

Le aziende, nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e ss.ii.mm., forniranno ai lavoratori attrezzature e vestiari idonei a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

In attuazione a quanto previsto dall'accordo sottoscritto il 19 giugno 2018 a livello nazionale (Allegato n. 17 al CCNL) nel caso in cui non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ambito aziendale, l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Reggio Calabria procederà alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Art. 23 **Quote Sindacali per delega**

Le aziende agricole, per i lavoratori che ne fanno richiesta scritta (delega) sono tenute ad effettuare la trattenuta nella misura dell'1% del salario lordo risultante sulla busta paga, versandola direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi 604/66 e 300/70, come modificate dalla legge 108/90 o altre possibili modifiche a seguito del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro.

Art. 24 **Norme disciplinari**

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono seguire con diligenza il lavoro affidato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate in base alla loro gravità e alla loro recidività con:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;

- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere: a), b), c), d) ed e) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Condizioni di miglior favore

Le norme dettate dal presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore concordate fra i singoli datori di lavoro e lavoratori. Ogni condizione peggiorativa del presente contratto, pattuita tra le parti, è nulla a tutti gli effetti.

Per quanto non previsto nel presente CPL si rimanda al CCNL vigente.

Art. 26 Esclusività di stampa

Il presente contratto conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.

La stampa del presente contratto integrativo provinciale di lavoro sarà a cura esclusiva dell'EBAT Reggio Calabria.

Viene concordato e confermato quanto previsto dall'art. 92 del CCNL.

Le parti, pertanto, si impegnano a non stipulare accordi con altre parti sindacali.

Espressamente si conferma che in forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al presente CPL o qualsiasi estensione pattuita con altre parti, diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.

OTD (OPERAI AGRICOLI) 01 gennaio 2025						
LIV./PAR.	PAGA BASE	AUMENTO 6%	TOTALE	CAC	EBAT	
A/178 (spec.super)	85,05	5,11	90,16	1,35	1,35	
B/170 (specializzato)	81,27	4,88	86,15	1,29	1,29	
C/164 (qualif.super)	78,45	4,71	83,16	1,24	1,24	
D/147 (qualificato)	70,42	4,23	74,65	1,12	1,12	
E/130 (comune)	62,35	3,74	66,09	0,99	0,99	
F/115	55,23	3,32	58,55	0,87	0,87	
G/110	51,55	3,09	54,64	0,81	0,81	
H/100	47,68	2,86	50,54	0,75	0,75	

OTI (OPERAI AGRICOLI) 01 gennaio 2025							
LIV./PAR.	PAGA BASE	AUMENTO 6%	TOTALE	CAC	EBAT		
A/178 (spec.super)	1757,89	105,47	1863,36	27,95	27,95		
B/170 (specializzato)	1704,46	102,27	1806,73	27,10	27,10		
C/164 (qualif.super)	1644,61	98,68	1743,00	26,14	26,14		
D/147 (qualificato)	1475,77	88,55	1564,32	23,46	23,46		
E/130 (comune)	1308,00	78,48	1386,48	20,79	20,79		
F/115	1158,39	69,50	1227,89	18,41	18,41		
G/110	1008,78	60,53	1069,31	16,03	16,03		
H/100	956,42	57,39	1013,81	15,20	15,20		

OTD (OPERAI FLOROV.) 01 gennaio 2025					
LIV./PAR.	PAGA BASE	AUMENTO 6%	TOTALE	CAC	EBAT
A/125 (spec.super)	88,16	5,29	93,45	1,40	1,40
B/120 (specializzato)	84,65	5,08	89,73	1,34	1,34
C/116 (qualif.super)	81,78	4,91	86,69	1,30	1,30
D/112 (qualificato)	79,07	4,74	83,81	1,25	1,25
E/100 (comune)	70,63	4,24	74,87	1,12	1,12

OTI (OPERAI FLOROV.) 01 gennaio 2025					
LIV./PAR.	PAGA BASE	AUMENTO 6%	TOTALE	CAC	EBAT
A/125 (spec.super)	1571,68	94,30	1665,98	24,98	24,98
B/120 (specializzato)	1510,21	90,61	1600,82	24,01	24,01
C/116 (qualif.super)	1459,68	87,58	1547,26	23,20	23,20
D/112 (qualificato)	1409,88	84,59	1494,47	22,41	22,41
E/100 (comune)	1260,54	75,63	1336,17	20,04	20,04